

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 maggio 1995, n. 412.

Disciplina dell'attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Oggetto: disciplina dell'attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto.

VISTI gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna;

VISTE le norme di attuazione;

VISTO in particolare, il D.P.R. 24.11.1985 n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;

VISTO il DPR 19 giugno 1979 n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al DPR 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14 sull'organizzazione amministrativa della Regione;

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;

VISTO il decreto dell'Assessore pro-tempore della Difesa dell'Ambiente 23 novembre 1993, n. 2974, recante "Disciplina della pesca dei crostacei".

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1991 che istituisce misure tecniche per le risorse della pesca del Mediterraneo;

CONSIDERATO che detto Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, ha dettato, tra le altre, disposizioni relative alle taglie minime di pesci, crostacei e molluschi;

RITENUTO di dover dettare disposizioni regolamentari dell'attività di pesca in armonia con le prescrizioni imposte dalle citate

disposizioni comunitarie, che è normativa sopraordinata alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, in particolare per quanto riguarda le taglie di cattura e la pesca del novellame;

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo della pesca nelle sedute del 21 novembre 1994 e del 29 marzo 1995;

D E C R E T A

CAPO I

Dimensione minima dei pesci di origine marina dei molluschi e dei crostacei.

ART. 1

Dimensioni minime dei pesci di origine marina

1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche del mare è vietata la cattura di esemplari allo stato giovanile la cui lunghezza sia inferiore a 7 cm., salvo quanto disposto ai successivi commi.
2. Per le seguenti specie la lunghezza minima di cattura è così fissata:

Alosa	Alosa fallax	cm. 30
Anguilla	Anguilla anguilla	cm. 28
Aguglia	Belone belone	cm. 25
Boga	Boops boops	cm. 15
Linguattola	Citharus linguatula	cm. 15
Grongo	Conger conger	cm. 50
Lampuga	Coryphaena hippurus	cm. 60
Spigola o branzino	Dicentrarchus labrax	cm. 25
Sparlotta	Diplodus annularis	cm. 12
Saraghi	Diplodus spp	cm. 20
Acciuga	Engraulis encrasicolus	cm. 9
Tonnetto	Euthynnus alletteratus	cm. 30
Murena nera	Gymnothorax unicolor	cm. 60
Tordi	Labrus merula e Labrus vividis	cm. 20
Rombo quattrocchi	Lepidorhomubus boscii	cm. 20
Leccia	Lichia amia	cm. 60
Mormora	Lithognathus mormyrus	cm. 15
Budego	Lophius budegassa	cm. 20
Rana pescatrice	Lophius piscatorius	cm. 40
Nasello	Merluccius merluccius	cm. 20
Potassolo	Micromesistius poutassou	cm. 20
Triglia di fango	Mullus barbatus	cm. 11
Triglia di scoglio	Mullus surmuletus	cm. 11

Cefalo	Mugil sp	cm. 25
Muggine	Liza sp	cm. 20
Cernia	Epinephelus guaza	cm. 30
Murena	Muraena helena	cm. 60
Occhiata	Oblada melanura	cm. 15
Pagello bastardo	Pagellus acarne	cm. 15
Occhione e babaurredda	Pagellus bogaraveo	cm. 25
Pagello fragolino	Pagellus erythinus	cm. 20
Parago	Pagrus pagrus	cm. 25
Mustella o mustia	Phycis blenneoides	cm. 20
Cernia di fondale	Polyprion americanus	cm. 45
Rombo chiodato	Psetta maxima	cm. 25
Palamita	Sarda sarda	cm. 25
Salpa	Salpa salpa	cm. 15
Corvina	Sciaena umbra	cm. 20
Sgombro	Scomber scombrus	cm. 18
Rombo liscio	Scophthalmus rhombus	cm. 20
Ricciola	Seriola dumerili	cm. 60
Sogliola comune	Solea vulgaris	cm. 20
Orata	Sparus aurata	cm. 20
Luccio di mare	Sphyraena sphyraena	cm. 30
Tanuta	Spondyliosoma cantharus	cm. 15
Tonno	Thunnus thynnus	cm. 70
Tonno alalunga	Thunnus alalunga	cm. 40
Surello o suro	Trachurus mediterraneus	cm. 12
Surello o suro	Trachurus trachurus	cm. 12
Merluzzetto	Trisopterus minutus capelanus	cm. 12
Pesce spada	Xiphias gladius	cm. 140
Ombrina	Umbrina cirrosa	cm. 25
Pesce San Pietro	Zeus faber	cm. 30
Dentice	Dentex sp	cm. 30

3. Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie marine che, allo stadio adulto, non raggiungono le misure indicate al precedente comma.

4. Per le specie di origine marina oggetto di pesca, catturate nelle acque interne, come delimitate all'art. 1 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n. 1639, si applicano disposizioni di cui al precedente 2° comma.

Con apposito Decreto l'Assessore della Difesa dell'Ambiente provvederà all'indicazione dei punti di delimitazione delle acque interne, anche appartenenti al demanio marittimo interno, come indicati all'art. 1 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

5. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

ART. 2

Dimensioni minime dei molluschi bivalvi.

1. Sono considerati molluschi bivalvi allo stato giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

Cozza	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	cm. 5,5
Ostrea edulis	<i>Ostrica piatta</i>	cm. 6
Crassostrea	<i>Ostrica concava</i>	cm. 10
Vongola verace	<i>Tapes decussatus (Venerupis decussatus)</i>	cm. 3,5
Tartufo di mare	<i>Verrus verrucosa</i>	cm. 2,5
Cannolicchio	<i>Solnespo ensisi p.</i>	cm. 6
Capasanta	<i>Pecten</i>	cm. 10

2. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

ART. 3

Lunghezza minima dei crostacei

1. Un crostaceo si considera sotto misura se le dimensioni sono inferiori in lunghezza totale o in lunghezza del carapace o cefalotorace alle taglie minime sottoindicate per le specie corrispondenti:

		LT*	LC*
Gambero rosso	<i>Aristacomorpha foliacea</i>		cm. 2
Gambero viola	<i>Aristeus antennatus</i>		cm. 2
Astice	<i>Homarus gammarus</i>	cm. 24	cm. 9
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	cm. 7	cm. 2
Aragosta mediterranea	<i>Palinurus elephas</i>	cm. 24	cm. 9
Aragosta bianca	<i>Palinurus mauritanicus</i>		cm. 12
Gambero bianco	<i>Parapeneus longirostris</i>		cm. 2

**LT= Lunghezza totale

*LC= Lunghezza carapace

ART. 4

Misurazione dei crostacei

2. La dimensione degli individui è misurata dalle estremità delle spine sopraorbitali e dalla punta del rostro, a seconda della specie all'estremità posteriore dell'animale compreso il telson, escludendo le setae.
3. Al fine di consentire il più facile rilevamento delle dimensioni, o in caso di contestazione sulla lunghezza totale, la taglia minima degli individui deve essere riferita alla lunghezza del cefalotorace o carapace.

La lunghezza del carapace è misurata, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.

La misura deve essere effettuata secondo le indicazioni risultanti dalla figura n. 1 allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Gli esemplari di crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel precedente comma, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Devono altresì essere ributtate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza recanti uova sotto l'addome.
5. Ai fini di salvaguardia e incremento della specie le forme giovanili ricomprese nella percentuale del 10% di cui al successivo art. 9 possono essere conferite per il ripopolamento di particolari zone del litorale della Sardegna che saranno individuate e regolamentate con apposito decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

ART. 5

Periodo di divieto

1. La pesca dell'aragosta e dell'astice (di cui all'art. 3) è vietata dal 1° settembre di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo. In tale periodo è vietata altresì la pesca della capra di mare.
2. Nello stesso periodo è vietato l'impiego e la detenzione nelle imbarcazioni da pesca delle attrezzature, tramagli aventi maglio n. 5 o superiore (4 1/2, 4 etc.) nasse e similari, per la cattura dei crostacei di cui al precedente comma.

ART. 6

È vietata la pesca della Cicala di mare (*Scyllarides latus*) per la durata di anni cinque.

ART. 7

È vietato detenere, trasportare e commerciare i crostacei di cui all'art. 3 dall'11 settembre sino al 28 febbraio.

Il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2974 del 21 novembre 1993 è abrogato.

ART. 8

Norme salvaguardia

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca, può stabilire, per comprovate esigenze

connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste negli articoli 1, 2 e 3.

ART. 9

Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura.

1. Gli esemplari di pesci crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli 1, 2 e 3 che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.

2. Tuttavia, per ogni specie, sul totale catturato con attrezzi non individuali è tollerata la presenza di non più del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste negli stessi articoli.

Gli esemplari sottomisura di aragosta non possono avere comunque dimensioni inferiori a 18 cm.

3. Fuori dai casi di cui al 2° comma, i pesci, crostacei e i molluschi ed altri prodotti alienatici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasportati, immagazzinati, esposti o messi in vendita, nè immessi in mercati di altri paesi aderenti dall'Unione Europea.

ART. 10

Pesca ai fini scientifici

1. Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura di organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca, da soggetti appositamente autorizzati dall'Amministrazione Regionale.

CAPO II°

Dimensione minime dei pesci di acqua dolce

ART. 11

Lunghezze minime dei pesci di acqua interna ed epoca di proibizione di pesca

1. Le lunghezze minime totali degli animali acquatici delle acque interne devono avere raggiunto perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:

- Trota iridea	Salmo gairdneri	cm. 20
- Trota europea	Salmo trutta fario	cm. 20
- Persico reale	Perca fluviatilis	cm. 20

- Persico trota	Micropterus salmoides L.	cm. 20
- Tinca	Tinca tinca L.	cm. 20
- Carpa	Cyprinus carpio L.	cm. 30
- Agone-Alosa-Chepia-Sardena	Alosa fellax L.	cm. 25
- Anguilla	Anguilla anguilla L.	cm. 28

2. Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono con immediatezza essere rimessi nel loro ambiente acquatico, con ogni cautela slamati.

3. Qualora la slamatura possa compromettere la loro sopravvivenza il pescatore deve provvedere alla recisione della lenza.

4. La pesca agli animali acquatici di cui al 1° comma è proibita nel seguente periodo:

- Agone alosa	dal 1° aprile al 30 maggio
- Trota iridea	dal 30 ottobre al 28 febbraio
- Trota europea	dal 30 ottobre al 31 gennaio
- Persico reale	dal 1° aprile al 31 maggio
- Persico trota	dal 1° aprile al 31 maggio
- Tinca	dal 1° aprile al 30 giugno
- Carpa	dal 1° aprile al 31 maggio.

5. E' vietata la pesca e la detenzione della Trota sarda (Salmo trutta macrostigma).

6. In caso fosse constatabile, da parte dell'Amministrazione Regionale, sulla scorta dei dati della ricerca scientifica, un ritardo della riproduzione, tale da rendere pregiudizievole il ripristino dell'attività di pesca al termine del periodo prefissato, è facoltà dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente posticipare detto termine in misura congrua agli scopi di tutela che si prefiggono di raggiungere.

7. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, nè di smercio nei pubblici esercizi, salva la norma prevista dall'art. 30 del R.D. 8.10.1931, n. 1604.

8. Per le specie non previste dal presente articolo con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentita la Commissione Tecnica Regionale della pesca, possono essere stabilite le misure minime ed i periodi di divieto della pesca e del commercio in base alle necessità ambientali ed al patrimonio ittico.

CAPO III°

Della tutela e della pesca del novellame

ART. 12

Tutela della montata

1. Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, è vietato l'esercizio della pesca professionale in zone di mare poste a distanza inferiore ai 500 metri, tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini d'acqua salsa o salmastra.
2. Chi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

ART. 13

Limiti alla pesca

1. È vietato collocare reti da posta o altri attrezzi fissi ad una distanza inferiore a 500 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi d'acqua o bacini.

ART. 14

Pesca del novellame per gli allevamenti

1. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti da effettuarsi nelle acque territoriali della Sardegna ivi comprese le lagune salmastre, nonchè il trasporto dello stesso.
2. Per ottenere la relativa autorizzazione il richiedente deve presentare all'Assessorato apposita domanda attestante:
 - 1- Ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonchè Ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca, (se si tratta di Società Cooperativa certificato di vigenza).
 - 2- La titolarità dello specchio acqueo in concessione o dell'impianto.
 - 3- La categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi da pesca.
 - 4- Il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca.
 - 5- I mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame.

ART. 15

Divieto di commercializzazione

1. E' vietata la commercializzazione del novellame e delle forme giovanili che non abbiano raggiunto le taglie minime di legge previste per la pesca.

ART. 16

1. L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione.

CAPO IV°

Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto

ART. 17

Autorizzazione Regionale

1. La Regione autorizza nei compartimenti marittimi della Sardegna la pesca professionale del novellame di Sarde e Alici (bianchetto) e del rossetto (Aphia minuta).

L'autorizzazione regionale è rilasciata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente:

per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, aventi stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL e potenza uguale o inferiore a 100 Hp, e per le aree di pesca, senza limiti di distanza dalla costa, stabilite nella relativa autorizzazione.

ART. 18

Domanda

1. Coloro che intendono esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto devono inoltrare istanza all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 19

Attrezzi

1. Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere utilizzati i seguenti attrezzi:

- reti a traino
- trattine
- reti a circuizione.

2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene e qualsiasi altro sistema (o apparecchiature) atto a consentire la loro penetrazione nel substrato.

ART. 20

Periodi

1. La pesca professionale del novellame di consumo e del rossetto può essere esercitata nel periodo fissato annualmente con decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sulla base dei dati forniti dalla ricerca scientifica, sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca.

Nello stesso periodo sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

2. La pesca può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali è consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione.

ART. 21

Statistiche

1. Il proprietario o l'armatore dell'imbarcazione autorizzato deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti la quantità di pescato, le giornate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa viene praticata.

2. Le statistiche devono essere consegnate alla fine di ciascun mese di pesca all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

3. La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporterà oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo della stessa per le successive campagne di pesca.

ART. 22

Sanzioni

Il contravventore alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle vigenti norme che regolano la materia.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 10 maggio 1995

Fadda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Fig. 1



- a) misure del carapace o cefalotorace
- b) lunghezza totale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato A

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

Nome e numero di iscrizione dell'unità

P.S.L. HP

Proprietario/i

Armatore/i

Mese Anno

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescate in Kg.	
		Bianchetto	Rossetto